

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1512

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice TOIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2002 (*)

—————

Norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori
italiani già occupati nella Confederazione svizzera

—————

—————
() Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Della necessità di un intervento che risolva definitivamente l'annosa questione del trasferimento in Italia della contribuzione versata dai cittadini italiani già occupati in Svizzera si discute ormai da molti anni, senza alcun esito.

In particolare, i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e dei sindacati italiani ed elvetici propongono da tempo una sollecita risoluzione del problema, attraverso un intervento legislativo *ad hoc*, sul quale - almeno formalmente sono state già espresse ampie convergenze da parte di tutte le forze politiche. In considerazione di ciò, riteniamo di poter confidare in un consenso parlamentare sufficientemente ampio da garantire un *iter* spedito a questo e agli eventuali disegni di legge di contenuto analogo.

L'entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea, prevista per il luglio 2002, comporterà, infatti, la sospensione delle convenzioni bilaterali preesistenti in materia di sicurezza sociale, tra cui anche quella vigente tra la Svizzera e l'Italia. Quest'ultima consente, tra l'altro, il trasferimento dei contributi per la maturazione del diritto alla pensione italiana, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione italo-svizzera di sicurezza sociale del 1962, in vigore dal 1973. Tale accordo aveva stabilito che i lavoratori italiani potessero ottenere il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati in Svizzera, così da poter realizzare un'unica prestazione di vecchiaia o di anzianità, nell'eventualità di un loro rientro definitivo in Italia e qualora non godessero, al tempo stesso, di alcun beneficio di natura pensionistica in Svizzera.

Oggi, la decadenza automatica delle convenzioni e l'estensione *tout court* dei regolamenti dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale alla Svizzera rischia di danneggiare migliaia di cittadini italiani emigrati in questo Paese. Sarebbero vanificati diritti acquisiti di lavoratori appartenenti alla fascia d'età più debole (tra i cinquantatré e i sessantacinque anni), soggetti facilmente al licenziamento e di difficoltoso reinserimento nel mondo produttivo.

La platea potenzialmente interessata al trasferimento è quantificabile in circa venticinquemila cittadini, rispetto al totale di trecentoquindicimila residenti in Svizzera (con esclusione di coloro che hanno la doppia cittadinanza); alla cifra si devono evidentemente aggiungere gli italiani ex emigrati e i frontalieri. Il numero dei trasferimenti eseguiti - secondo la CGIE - ha toccato il picco massimo nel 1999 (sedecimila unità), riducendosi poi drasticamente nel 2000 (dodicimila unità). La tendenza, che, stante i dati attualmente disponibili, sarà confermata anche nei prossimi anni, si spiegherebbe con la diminuita propensione degli italiani ad abbandonare la Svizzera e a rientrare in Italia, ma anche con l'incremento delle domande di trasferimento che si era verificato in vista della paventata entrata in vigore della riforma Dini e successivamente degli accordi bilaterali Svizzera-Unione europea. Inoltre, la normativa attuale, come è noto, obbliga ad avere una contribuzione in Italia di ben dieci anni: un requisito che, di fatto, negli ultimi anni ha reso impossibile l'accesso alla pensione minima italiana, spingendo ulteriormente molti emigrati al trasferimento dei contributi.

Partendo da queste valutazioni, il presente disegno di legge propone una nuova disci-

plina di questa materia, ispirata ai principi della totalizzazione e della parità di trattamento, che rappresentano i cardini dei sistemi di sicurezza sociale dell'Unione europea.

La nostra proposta prevede un periodo transitorio di sei anni, durante il quale la pensione dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione, sarebbe calcolata sull'intera retribuzione pensionabile comprensiva dell'anzianità sviz-

zera, fino al compimento, da parte dell'interessato, dell'età pensionabile prevista dall'ordinamento elvetico.

Infine, è bene richiamare che l'approvazione del presente disegno di legge rappresenterebbe anche l'ideale completamento di quel lungo processo di maturazione che ha condotto, solo recentemente, ad una più piena consapevolezza del ruolo e del valore dell'emigrazione per la crescita economica e civile dell'Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani già occupati in Svizzera)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, ratificato ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, e fino al 31 dicembre 2007, nei confronti dei cittadini italiani, rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione, che maturino il diritto a pensione di anzianità con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera.

2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.

3. Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al comma 2, l'importo della pensione è ricalcolato *in pro rata* secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge determinato in 5.888.000 euro per l'anno 2002, in 17.812.000 di euro per l'anno 2003 e in 29.951.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.888.000 euro per l'anno 2002, 11.812.000 euro per l'anno 2003 e 23.951.000 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 6.000.000 euro per gli anni 2003 e 2004 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati nella misura massima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(Articolo 2, comma 2)

ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI

(in migliaia di euro)

ANNO	Numero beneficiari	Beneficio medio individuale	Onere complessivo
2002	12.000	0,98	5.888
2003	23.900	1,00	17.812
2004	35.600	1,01	29.951
2005	47.200	1,03	42.296
2006	55.700	1,04	51.779
2007	52.000	1,06	55.029
2008	48.400	1,07	51.883
2009	44.600	1,09	48.585
2010	32.900	1,11	36.413
2011	24.500	1,12	27.441
2012	16.100	1,14	18.371
2013	8.100	1,16	9.218
Totale . . .	-	-	394.666

